


Argomento: Società e Imprese

Link originale: <https://pdf.extrapola.com/angv/4745517.main.png>

Il Sole 24 Ore Domenica 22 Ottobre 2023 - N.291

Politica economica
La riforma del fisco

Misura ad alto gradimento



Aumenti di capitale: 2,8 miliardi di bonus tagliati a regime

La manovra. Lo stop all'Ace che interessa soprattutto banche e imprese manifatturiere finanzia in parte lo sconto per i neo assunti per il 2024

Maria Carla De Cesaris
Giovanni Parente

Sei righe per cancellare 2,8 miliardi a regime di bonus alla capitalizzazione delle imprese. L'aiuto alla crescita economica (Ace) istituito con il decreto salva Italia di fine 2011 esce di scena. Lo schema di decreto attuativo della delega finisce sul primo modulo della riforma Irpef - esaminato al Consiglio dei ministri di lunedì 16 ottobre (mentre domani è previsto un nuovo round con i Digs su Statuto del contribuente e riscrittura del calendario) - abroga l'agevolazione finalizzata a rafforzare attraverso una deduzione del rendimento nazionale i tentativi di rafforzare il capitale delle imprese. Una scelta che va in parte a finanziare il massimo del 120% (o al 130% nel caso di categorie ritenute meritevoli di maggior tutela) per i neoassunti, introdotta per ora solo per un anno.

Il resto delle risorse potrebbe essere impiegato anche alla voce «investimenti qualificati» che il testo della delega approvata dal Parlamento punta ad agevolare attraverso la mini Ires o in alternativa con il superammortamento.

In attesa di capire quando e come ci sarà una rifloccazione, il saldo tra il costo della maxi-deduzione per l'unico anno in cui è prevista (1,3 miliardi) e la cancellazione di quella vecchia (4,8 miliardi) fa segnare un risparmio per l'Eraio di quasi 3,5 miliardi per il 2023 (anno in cui si produrranno gli effetti in dichiarazione) ed i 2,8 miliardi dal 2024. Anche se la relazione tecnica alla prima bozza di decreto legislativo circolata (bisognerà quindi vedere se sarà confermata nel testo in Parlamento per i pareri delle commissioni) sottolinea che «l'abrogazione dell'Ace comporta un aumento dell'imponibile Ires sul quale può trovare maggiore capienza l'importo della maggiorazione del costo del lavoro incrementale» e «il maggior gettito derivante dall'effetto combinato delle due misure, per i soggetti Ires, è quindi inferiore alla somma degli effetti delle misu-

re considerate «singolarmente». È bene mettere in chiaro che l'abolizione dell'Ace ha un impatto sul futuro e non sul recente passato o sul presente. In pratica la cancellazione dell'incentivo ha effetto dal 2024 («periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023») per la generalità delle imprese, ma vengono fatti salvi i diritti acquisiti per chi già opera la deduzione o per chi volesse sfruttare gli ultimi scampoli dell'anno in corso per capitalizzare e acquisire ancora il bonus.

Questo dovrebbe servire a mettere al riparo l'agevolazione per i contribuenti Ires e Irpef, che l'hanno sfruttata finora. Prendendo a riferimento l'anno d'imposta 2020 (l'ultimo per cui

LE CIFRE IN GIOCO



si hanno i dati completi per società di capitale e imprese con Irpef), la platea interessata ammonta a quasi 411mila realtà. I «rapporti di forza» sono spostati sulle società di capitali che rappresentano sia in termini di incidenza unitaria che in termini di valore della deduzione le protagoniste indiscusse. Sono, infatti, quasi l'80% dei beneficiari dell'agevolazione ma soprattutto hanno maturato una deduzione spetante di quasi 19,1 miliardi (un dato che persino nell'anno del Covid ha registrato una crescita del 3,7% rispetto a quello precedente). Ma l'Ace è soprattutto un premio fiscale di lungo periodo. Basti pensare, infatti, che poco meno di un quarto delle società di capitali (circa 74.900 su 123.8mila) ha sfruttato la deduzione in tutti gli anni del periodo 2011-2020, con un effetto leva sulla deduzione passata 970 milioni a 8,5 miliardi (ossia come rilevato dalle stesse statistiche fiscali del dipartimento Finanze un incremento pari a 8,8 volte).

Per capire dove potrebbe andare maggiormente a incidere lo stop alla deduzione, in termini di minor incentivo al rafforzamento patrimoniale e fermo restando che la scelta di capitalizzare non è solo frutto di valutazioni fiscali, bisogna guardare a quali categorie fa riferimento la deduzione. Il 60% dell'Ace, infatti, arriva da due macro aree di attività: quelle finanziarie e assicurative (35% pari a 6,7 miliardi) e quelle manifatturiere (25% pari a 4,7 miliardi).

In chiave prospettica, quindi, proprio banche e assicurazioni e società manifatturiere sembrano le principali «indizzate» a sentire maggiormente gli effetti della preclusione al vantaggio tributario a partire dal 2024. Di fatto, questo sicuramente sarà destinato a incidere sulle politiche di tax planning che, ad esempio, nel caso delle banche scontano già la variabile dell'imposta extra-profitti, anche se nella versione mitigata (rispetto a quella originaria) nel corso dell'approvazione parlamentare del decreto Asset.

2025

La maxi deduzione preclusa alle start up

Premio per chi assume

L'agevolazione richiede un'attività svolta nel 2023 per almeno 365 giorni

Emanuele Reich
Franco Vernassa

Semaforo rosso alla deduzione maggiorata per il costo del lavoro per le società neo costituite nel 2023 e nel 2024: il comma 1 dell'articolo 1 del Digs del 16 ottobre 2023 esclude il beneficio in tali casi.

In sintesi, considerando per semplicità i soggetti «start up», per il 2024 si prevede una maggiorazione del 20% sul costo del personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, a tal fine. In presenza di un incremento occupazionale, il costo da assumere è pari al minor importo tra quello effettivamente riferito ai nuovi assunti e il tenimento del costo complessivo del personale dipendente «classificabile» nella voce B.9 del conto economico rispetto a quello relativo all'esercizio 2023.

Si prevede inoltre che nessun costo è riferibile all'incremento occupazionale nel caso in cui, alla fine del periodo d'imposta 2024, il numero dei lavoratori dipendenti,

Per evitare comportamenti opportunistici si può far appello alle norme anti abuso

Inclusi quelli a tempo determinato, risulti inferiore o pari al numero degli stessi lavoratori mediamente occupati nel periodo d'imposta 2023. Il confronto è quindi doppio: per ammontare del costo e per numero occupati.

La norma prevede testualmente l'agevolazione spettante ai soggetti che hanno esercitato l'attività nel periodo d'imposta 2023 per 365 giorni, il che porta all'esclusione delle società costituite nel corso del 2023, e a maggior ragione per quelle costituite nel 2024, per le quali manca peraltro ogni termine di raffronto con il 2023.

Ebbene, non sembrano esservi motivi per escludere dal beneficio le start up del 2023 e 2024: la norma già permette di intercettare ricollocazioni di personale infragruppo ed eventuali abusi possono essere contrastati dalla clausola generale anti-abuso. Si auspica quindi un intervento per porre riparo a tale aspetto, eliminando il riferimento ai soggetti che hanno esercitato l'attività nel periodo d'imposta 2023 per almeno 365 giorni, e magari in un'ulteriore chiave antielusiva prendendo a riferimento la normativa Irapp a suo tempo prevista dall'articolo 11, comma 4-quadro, primo periodo, Dlgs 446/97, introdotto dalla legge 311/2004, secondo cui «Nell'ipotesi di imprese di nuova costituzione non rilevanti gli incrementi occupazionali derivanti dallo svolgimento di attività che assorbono anche solo in parte attività di imprese giuridicamente preesistenti».

Una volta rimossa la società neocostituita nel 2023, il raffronto del costo del lavoro deve naturalmente essere omogeneizzato pro-rata temporis, ad esempio come chiarito per il test di vitalità per le fusioni, con ragguaglio del costo del lavoro ad anno (circolare del 9 marzo 2010).

Si conclude, dunque, che le maggiori deduzioni dovranno essere sterilizzate nell'ambito del calcolo degli account 2024 e 2025.

LA STERILIZZAZIONE
Le maggiori deduzioni collegate alle assunzioni nel 2024 dovranno essere sterilizzate nell'ambito del calcolo degli account 2024 e 2025. La

regola contenuta nello schema di decreto legislativo che, tra l'altro, modifica l'Irpef è finalizzata a non anticipare gli effetti finanziari dell'agevolazione

Decontribuzione 2024 per 570mila lavoratrici che hanno due figli

Le platee

Sono 111mila le dipendenti con 3 figli e oltre interessate dallo sgravio fino al 2026

Sono poco più di 570mila le donne dipendenti a tempo indeterminato con due figli interessate nel 2024 alla nuova decontribuzione introdotta nella manovra dal governo Meloni. Le lavoratrici con tre figli e oltre interessate ugualmente a questa disposizione, ma in via sperimentale per il triennio 2024-2026, sono circa 111mila.

Sono queste le platee indicate nelle prime simulazioni contenute nella bozza di relazione tecnica che potranno usufruire della riduzione del 100 per cento dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico della lavoratrice con figli. La norma prevede infatti due fattispecie. Per il periodo 2024-2026, con riferimento alle donne lavoratrici dipendenti del settore privato e del settore pubblico con contratto a tempo indeterminato, con 3 o più figli e fino al compimento del 18esimo anno del figlio più piccolo, la riduzione del 100 per cento dei contributi IVS a carico della lavoratrice fino al limite massimo annuo di 3.000 euro calcolato su base annua (su questo cap sono però ancora in corso riflessioni, e quindi non è ancora definitivo). In via eccezionale, poi, per l'anno 2024, tale esonero è riconosciuto anche alle lavoratrici madri di due figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato fino al compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo.

In entrambi i casi resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, e il nuovo esonero non è riconosciuto per i rapporti di lavoro domestico.

Dagli archivi Inps sono state desunte le simulazioni sulle platee 2024 (su cui poi calcolare i costi dell'intervento): le lavoratrici a tempo indeterminato con due figli di cui almeno un minore con età inferiore a 10 anni sono 560mila, percepiscono una retribuzione media mensile di 2.030 euro, con un numero medio di mesi lavorati nell'anno pari a dieci. A queste si aggiungono 1.475 lavoratrici agricole a tempo indeterminato, con una retribuzione media mensile di poco più di 1.800 euro, e un numero medio di mesi lavorati nell'anno pari a otto.

Sempre dagli archivi Inps è stata desunta le simulazioni anche sulla platea delle lavoratrici con tre o più figli di cui almeno un minore con età inferiore ai 18 anni a cui si applica questa nuova norma. Si tratta di 110.470 lavoratrici a tempo indeterminato, e 390 agricole. L'aliquota contributiva a carico della lavoratrice dipendente non agricola è pari al 9,39%; si scende all'8,84% relativamente all'aliquota contributiva a carico della lavoratrice dipendente agricola. La disposizione decorre da gennaio 2024, e nella valutazione dei costi si è tenuto conto sia degli effetti dell'applicazione della norma che conferma, nel 2024, la riduzione del costo per i redditi medio bassi sia degli effetti fiscali derivanti da questo nuovo esonero. Alla luce di tutto questo, quindi, il costo della misura è stimato in circa 570 milioni di euro quest'anno, che scendono a circa 200 sia nel 2025 sia nel 2026.

—G.T.

Formazione in Tunisia, progetto per 40 addetti fuori dal decreto flussi

La sperimentazione

L'annuncio di Calderone: ok dal ministero al percorso promosso dall'Ance

Claudio Tucci

Parte un progetto pilota approvato dal ministero del Lavoro per la formazione di 40 lavoratori in Tunisia, da far entrare in Italia al di fuori delle quote del decreto flussi, promosso dall'Associazione nazionale costruttori edili (Ance). L'annuncio arriva direttamente dal ministro Martina Calderone. Si tratta del primo progetto di questo tipo attivato grazie alla riforma degli ingressi per lavoro promossa dal governo Meloni, che con il decreto Curro, ha aperto anche in via sperimentale, a un canale privilegiato (e organizzato) di ingresso per lavoratori extra comunitari formati nei Paesi di origine, non condizionato, appunto, ai tempi di emanazione del decreto flussi.

È una prima risposta all'allarme mismatch ormai dilagante (intercisi) in media un'assunzione su due) a cominciare dai profili tecnici. «Questa iniziativa pilota - ha sottolineato il ministro del Lavoro - apre la strada a un più largo strutturato intervento per la formazione in Tunisia di ingressi in Italia di almeno altri 500 lavoratori, finanziato con risorse europee e in collaborazione con l'Organizzazione internazionale per le migrazioni».

Tra Italia e Tunisia, nei giorni scorsi, è stato siglato un memorandum che autorizza annualmente l'ingres-

so nel nostro Paese di una quota di 40 lavoratori stranieri in Tunisia non stagionali. In particolare, l'intesa prevede procedure semplificate per il rilascio dei visti e dei permessi di soggiorno. Inoltre, in deroga alla norma generale su questo tipo di ingressi, i lavoratori interessati avranno la possibilità di restare in Italia anche al termine del contratto, per il periodo di validità del permesso di soggiorno, e accedere a ulteriori opportunità di impiego e di soggiorno regolare. Inizia quindi un percorso che dà attuazione all'impegno concordato e definito in un piano di lavoro multilaterale implementare l'accordo, attraverso la sottoscrizione di un protocollo di attuazione tra le rispettive strutture specializzate (per l'Italia, Anpal Servizi) per l'individuazione di settori, il progetto di questo tipo attivato grazie alla riforma degli ingressi per lavoro promossa dal governo Meloni, che con il decreto Curro, ha aperto anche in via sperimentale, a un canale privilegiato (e organizzato) di ingresso per lavoratori extra comunitari formati nei Paesi di origine, non condizionato, appunto, ai tempi di emanazione del decreto flussi.

Del resto, le indagini Unioncamere-Anpal stanno mettendo in luce un deciso incremento nelle assunzioni programmate di lavoratori immigrati. Per il 2024, ha reso noto il segretario generale di Unioncamere, Giuseppe Tripoli, si è stimato un flusso pari a 92mila contratti di lavoro a tempo determinato e indeterminato, +250mila rispetto al 2021 e quasi +250mila sopra il livello del 2019. Una dinamica destinata a proseguire anche nel 2023, dove le assunzioni previste per l'anno in corso - se si confermano gli andamenti mensili - potrebbero superare il milione di unità. E così l'incidenza di lavoratori stranieri sul totale delle assunzioni previste dalle imprese, già in netta crescita, passando dal 13,6% del 2019 al 17,8% del 2022, potrebbe arrivare a coprire quasi un quarto degli ingressi totali.

La maxi deduzione preclusa alle start up

L'agevolazione richiede un'attività svolta nel 2023 per almeno 365 giorni

Emanuele Reich, Franco Vernassa

Semaforo rosso alla deduzione maggiorata per il costo del lavoro per le società neocostituite nel 2023 e nel 2024: il comma 1 dell'articolo 4 della bozza di Dlgs del 16 ottobre 2023 esclude il beneficio in tali casi. In sintesi, considerando per semplicità i soggetti "solari", per il 2024 si prevede una maggiorazione del 20% sul costo del personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato; a tal fine, in presenza di un incremento occupazionale, il costo da assumere è pari al minor importo tra quello effettivamente riferibile ai nuovi assunti e l'incremento del costo complessivo del personale dipendente "classificabile" nella voce B.9 del conto economico rispetto a quello relativo all'esercizio 2023. Si prevede inoltre che nessun costo è riferibile all'incremento occupazionale nel caso in cui, alla fine del periodo d'imposta 2024 il numero dei lavoratori dipendenti, inclusi quelli a tempo determinato, risulti inferiore o pari al numero degli stessi lavoratori mediamente occupati nel periodo d'imposta 2023. Il confronto è quindi doppio: per ammontare del costo e per numero occupati. La norma prevede testualmente che l'agevolazione spetta ai soggetti che hanno esercitato l'attività nel periodo d'imposta 2023 per 365 giorni, il che porta all'esclusione delle società costituite nel

corso del 2023, e a maggior ragione per quelle costituite nel 2024, per le quali manca peraltro ogni termine di raffronto con il 2023. Ebbene, non sembrano esservi motivi per escludere dal beneficio le start up del 2023 e 2024; la norma già permette di intercettare ricollocazioni di personale infragruppo ed eventuali abusi possono essere contrastati dalla clausola generale antiabuso. Si auspica quindi un intervento per porre riparo a tale aspetto, eliminando il riferimento ai soggetti che hanno esercitato l'attività nel periodo d'imposta 2023 per almeno 365 giorni, e magari in ulteriore chiave antielusiva prendendo a riferimento la normativa Irap a suo tempo prevista dall'articolo 11, comma 4-quater, primo periodo, Dlgs 446/97, introdotto dalla legge 311/2004, secondo cui «Nell'ipotesi di **imprese** di nuova costituzione non rilevano gli incrementi occupazionali derivanti dallo svolgimento di attività che assorbono anche solo in parte attività di **imprese** giuridicamente preesistenti». Una volta riammesse le società neocostituite nel 2023, il raffronto del costo del lavoro deve naturalmente essere omogeneizzato pro-rata temporis, ad esempio come chiarito per il test di vitalità per le fusioni, con ragguglio del costo del lavoro ad anno (circolare 9 del 9 marzo 2010). Si ricorda infine, che le maggiori deduzioni dovranno essere sterilizzate nell'ambito del calcolo degli acconti 2024 e 2025. © RIPRODUZIONE RISERVATA.